

Il risultato della Commissione su questo progetto di legge è il seguente :

« Art. 1. Dal 1° aprile 1849 fino al termine della guerra verrà somministrato alle famiglie bisognose dei militari ammogliati che si trovano sotto le armi un sussidio stabilito nel modo seguente :

« Ad una famiglia composta della moglie
 e di 1 figlio . . . L. 6 al mese
 e di 2 figli . . . » 8 »
 e di 3 figli . . . » 10 »
 e di 4 o più . . . » 12 »

« A ciascun figlio privo della madre lire 3 al mese, pagabili a chi provvede al suo mantenimento.

« Avranno diritto al medesimo sussidio gli uomini addetti al servizio della regia flotta.

« Art. 2. Spetterà al Consiglio delegato di ciascun comune l'emettere le necessarie dichiarazioni constatanti la povertà e il numero delle persone che compongono le singole famiglie.

« Art. 3. È aperto sul bilancio passivo del Ministero dell'Interno del corrente anno 1849 un primo credito di un milione per la concessione dei sussidi sopraenunciati.

« Art. 4. Il ministro dell'interno provvederà con opportuni regolamenti all'esecuzione della presente legge. »

Questo è il nuovo progetto della Commissione. Il deputato Broglio ha la parola per svilupparlo.

BROGLIO, relatore. Dalla discussione di ieri emerse che non si potrebbero limitare i sussidi alle famiglie dei soli militari provinciali chiamati straordinariamente sotto le armi.

D'altra parte fu riconosciuto che quando si desse una così assoluta estensione ai sussidi, si verrebbero ad assumere impegni esorbitanti e tali da renderne impossibile il pieno adempimento, senza aggravare il tesoro di un carico insopportabile.

In questo bivio la Commissione riconobbe la necessità che la limitazione de' sussidi, invece di riferirsi alle varie classi, ai vari ordini di soldati, debba piuttosto riferirsi alla varia condizione delle loro famiglie. Rimanendo bene inteso che quando la prolungazione della guerra e la condizione dell'erario rendessero necessaria e possibile una più vasta distribuzione di sussidi, la Camera sarà sempre volenterosamente disposta, anzi pure felicissima di estendere più ampiamente l'attuale misura di beneficenza.

Amnesso questo principio, parve evidente che le famiglie più meritevoli di sussidi siano veramente quelle dei soldati ammogliati. E ciò per due ragioni: 1° perchè egli è certissimo che il prodotto del lavoro degli uomini chiamati straordinariamente sotto le armi è principalmente impiegato a soccorrere le mogli e i figli, necessariamente giovanissimi, di quei soldati che in buona fede ritenendo di non essere più chiamati all'esercito, credettero di potere senza pericolo e senza inconveniente accasarsi; 2° perchè i soccorsi dei figli verso i loro genitori pur troppo non sogliono essere nè abbondanti, nè soprattutto regolari; perchè gli ascendenti dei soldati non è presumibile che sieno molto avanzati in età, e quindi inabili a procacciarsi la sussistenza, soprattutto chi consideri l'abitudine della precocità dei matrimoni nelle classi povere; e finalmente perchè, nei casi straordinari di assoluta vecchiaia e di decisa miseria, deve supporre che provvedano sufficientemente le ordinarie fonti di pubblica beneficenza e di carità privata e locale.

Stabilita così la massima cardinale del nuovo progetto di legge, resterebbe a dimostrare l'opportunità delle singole disposizioni. La Camera ha creduto doversi astenere da ogni

prescrizione regolamentare, come quelle che più opportunamente possono impartirsi dal Ministero, e forse anche più regolarmente ricadono nella competenza del potere esecutivo. Tali sarebbero le prescrizioni relative al pagamento dei sussidi, alle varie rate in cui può convenire di dividerli, alle persone che debbono essere incaricate del pagamento, e alle misure di controlleria.

IL PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione de' singoli articoli.

Darò lettura del primo articolo. (*Vedi sopra.*)

Su questo vi sarebbe un emendamento del deputato Oidoini....

BIANCHERI. Domando la parola per proporre un'aggiunta al primo articolo.

DAZIANI. Domando la parola sul complesso della legge, od almeno per far conoscere alla Camera che la Commissione credette di rivenire al principio del mio progetto di legge, nel quale il soccorso si restringeva alle famiglie povere dei soldati ammogliati.

BIANCHERI. L'articolo che formava la prima parte del progetto discusso ieri io vorrei che fosse mantenuto nella legge con quelle modificazioni che lo coordinasse cogli emendamenti che si sono introdotti nella legge medesima; e vado ad esporre brevemente le ragioni per cui intendo che questo articolo sia mantenuto. Io non so darmi ragione perchè la Camera nel suo secondo progetto di legge abbia creduto di sopprimere quest'articolo, il quale è concepito nei seguenti termini :

« La patria pendente le ostilità prende sotto la sua tutela le famiglie bisognose dei militari che si trovano sotto le armi. »

Ognuno vede che quest'articolo, oltre di non presentare inconvenienti di sorta, fissa per così dire la sorte di quelle famiglie; anzi io intendo che quest'articolo nel modo in cui è concepito non abbia per oggetto soltanto i sussidi, che propriamente si concedono con questa legge, ma si riferisca a tutti quelli altri conforti straordinari di cui possono abbisognare queste famiglie nella società, per cui il Governo, fissando per principio che le prende sotto la sua tutela, dovrebbe sempre proteggerle; ma dirò di più che questa disposizione inserita come scopo della legge deve produrre necessariamente un buon effetto morale nell'esercito; giacchè, quando si dice che la patria prende sotto la sua tutela queste famiglie, con questo si generalizza a tutti gli altri bisogni in cui potessero trovarsi le famiglie medesime. Osserverò inoltre che la Camera nella seduta di ieri non solo non ha fatta opposizione a questa massima di principio, ma anzi l'ha accettata e adottata quasi per acclamazione; quindi la Commissione non poteva a meno di fermarsi su questa considerazione, e ben ponderare se effettivamente qualche ragione speciale poteva consigliare la soppressione totale di questo articolo. Le variazioni poi che si sono fatte dalla Commissione al complesso della legge stessa non mi sembrano tali da poter avere influenza su questa prima disposizione; molto meno poi per rendere la disposizione stessa o inutile oppure incompatibile colle altre disposizioni della legge stessa. Il mantenere questo primo articolo, che sarebbe coerente al voto già spiegato dalla Camera, potendo, anzi dovendo produrre un effetto morale su tutto l'esercito, io intenderei che la Camera lo mantenesse. Osserverò alla Camera che nella mia aggiunta, nel modo in cui è concepita, ho cambiato la parola *militari* con quella di *soldati*, e ciò per escludere le famiglie di quei militari che fossero graduati, ai quali mal si conviene il titolo di sussidio.